



LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA PRESSO IL LICEO TENCA DI MILANO IN DATA 08.04.2025

Pres. Paolo Evangelista – Procuratore Regionale della Corte dei conti

Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino – Sostituto Procuratore Generale della Corte dei conti



**LA GIURISPRUDENZA CONTABILE
SUI DIRIGENTI SCOLASTICI**





**ATTENZIONE, IN CASO DI FINANZIAMENTI, AL RISPETTO
DELLE CONDIZIONI INDICATE NEGLI AVVISI PUBBLICI**



ATTENZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI

Corte conti, sez. Puglia, n. 91/2024

Avviso della Regione – partecipazione mediante presentazione di un progetto – rendicontazione – esito «*parzialmente regolare*» - spese pari ad € 5.000,00 non ammissibili.

La Procura contesta una condotta gravemente colposa del DS, per mancato rispetto delle condizioni richieste nell'avviso pubblico e per la conseguente erogazione di somme non ammissibili.



ATTENZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI

(segue)

Nel c.d.s.:

- il registro indicava la classe, ma non l'elenco dei partecipanti (non era pertanto dimostrabile il rispetto del numero minimo di 5 utenti);
- le ore svolte dal DS per la partecipazione al Comitato Tecnico erano antecedenti l'autorizzazione dell'USR;
- costo eccedente rispetto a quella ammissibile in base all'avviso (€ 500,00) per l'attività di direzione coordinamento svolta dal DS.

Contestazione della Procura: omesso controllo della documentazione inviata (registro presenza irregolarmente redatto dall'incaricata e mancanza della previa autorizzazione) e riconoscimento di somme superiori a quelle a lui spettanti ai sensi dell'avviso pubblico.

ATTENZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI

(segue)

Il Collegio:

- riguardo al registro che indicava la classe, ma non l'elenco dei partecipanti (non era pertanto dimostrabile il rispetto del numero minimo di 5 utenti): domanda rigettata, considerato che vizio formale (il numero dei partecipanti era individuabile diversamente e la domanda era stata integrata);
- riguardo alle ore svolte dal DS per la partecipazione al Comitato Tecnico antecedenti l'autorizzazione dell'USR: domanda accolta, considerato che a nulla valgono le eccezioni sollevate (richiesta all'USR tempestiva, urgenza nel convocare il Comitato Tecnico, progetto approvato tardivamente);
- riguardo al costo eccedente rispetto a quella ammissibile in base all'avviso (€ 500,00) per l'attività di direzione coordinamento svolta dal DS: domanda accolta, perché sebbene l'importo erogato fosse legittimo, l'avviso costituisce *lex specialis*.



ATTENZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI

(segue)

Elemento soggettivo: «*deve reputarsi connotata quantomeno da colpa grave la condotta del convenuto in relazione alle poste per le quali è stata accertata la sua responsabilità, alla luce delle chiare disposizioni che disciplinavano lo svolgimento del Progetto in argomento, che quale dirigente scolastico e dunque dipendente di livello apicale all'interno dell'istituzione da lui diretta doveva rettamente interpretare e applicare*».

Quantificazione pari alle due poste di danno contestate.



ATTENZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI

Corte conti, sez. Sicilia, n. 295/2022

Fattispecie:

Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale, in attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia (POR) per il Fondo Sociale Europeo (FSE).

La DS decretava l'assunzione al bilancio dei progetti, così come finanziati dal POR-FSE (con le conseguenti annotazioni contabili entrata e in uscita).

Sottoscrizione di contratti di prestazione d'opera intellettuale, aventi ad oggetto l'attività di tutoraggio prestata da personale interno, per un costo orario di € 30,00 anziché € 17,50 spettante al tutor interno.

Inammissibile la maggior somma, in quanto in contrasto con il Vademecum e l'Avviso Pubblico.



ATTENZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI

(segue)

La nuova DS chiedeva ai docenti la restituzione del maggior compenso, ma non la otteneva.

NO ripetizione dell'indebitato, considerato che l'importo era previsto nel contratto.

Di conseguenza presenta denuncia alla Corte dei conti.

Definizione del giudizio abbreviato (30% dell'importo chiesto con atto di citazione, pari ad € 25.000,00).



**ATTENZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DI SERVIZI E FORNITURE**



Corte conti, sez. Abruzzo, n. 6/2025

Contestazione di alcune fattispecie di responsabilità amministrativo contabile, tra cui gravi irregolarità nella gestione economica per quanto riguarda l'approvvigionamento di derrate alimentari per il convitto e i laboratori.

Più precisamente, contestazione della Procura:

- numerosi affidamenti diretti sotto soglia affidati alle medesime ditte fornitrici;
- inattendibilità delle motivazioni espresse negli atti di determina a contrarre (risultate spesso identiche e alcune inverosimili), assenza di riferimento a una reale valutazione comparativa tra diversi operatori economici, mera produzione di preventivi di listini prezzi relativi alle sole aziende affidatarie.



ATTENZIONE AGLI AFFIDAMENTI

(segue)

Il Collegio deve valutare se frazionamento artificioso degli affidamenti diretti e responsabilità del D.S. e del D.S.G.A.

Normativa vigente all'epoca dei fatti:

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti senza previa acquisizione di preventivi, come indicato anche con nota del MIS ex MIT 753/2000, l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 non presupponeva una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, in quanto il legislatore per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi.

Ciononostante, l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresentava comunque una best practice, fermo restando che occorreva procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. Il principio di rotazione va rispettato, una motivazione congrua è importante e un'analisi comparativa è opportuna.



ATTENZIONE AGLI AFFIDAMENTI

(segue)

La responsabilità del dirigente discende da:

- art. 5 l. n. 241/1990 (attribuzione incarico al dirigente fino all'affidamento del procedimento);
- art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 (responsabilità del Rup);
- art. 44 d. interministeriale n. 129/2018 (il DS svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto. Nello svolgimento dell'attività negoziale il DS si avvale del DSGA o può delegare uno dei propri collaboratori).

Nel caso di specie:

- NO deliberazioni del Consiglio d'Istituto;
- Rup era il DS, considerato che era l'unico a firmare le delibere;
- Il DSGA era stato incaricato dell'istruttoria.

In astratto rispondono DS e DSGA



ATTENZIONE AGLI AFFIDAMENTI

(segue)

Il Collegio:

Non rilevanti le seguenti eccezioni:

- incertezza perché anni della pandemia;
- alto grado di soddisfazione del fornitore;
- risparmio di spesa rispetto a gestioni precedenti;
- assenza di un vantaggio personale;
- continuità con le gestioni precedenti;
- difficoltà nella gestione degli acquisti;
- necessità di approvvigionamento costante e mancanza di competenze.

Rilevante la seguente eccezione: mancata prova del danno e della relativa quantificazione.

Assoluzione.



**ATTENZIONE AL RISPETTO DEL
DECRETO INTERMINIST. 28.08.2018 N. 129**



ATTENZIONE AL D. 129/2018

Corte conti, sez. Veneto, n. 57/2024

Contestazione della Procura: ingiustificata dismissione, mediante conferimento in discarica, di sedute didattiche di banchi a rotelle, flaconi di gel igienizzante e ingente quantità di mascherine chirurgiche.

ATTENZIONE AL D. 129/2018

Corte conti, sez. Veneto, n. 57/2024

Nel c.d.s., banchi a rotelle:

USR Veneto: indagine conoscitiva per la rilevazione dei fabbisogni delle scuole in materia di arredi scolastici.

DS: richiesta di acquisto di banchi a rotelle, mediante procedimento avviato su iniziativa del commissario straordinario per emergenza COVID-19.

- Documento di trasporto non registrato e inventariato.
- Dichiarato un collaudo e una verifica degli arredi in realtà mai eseguito (compilati solo fini di ottenere il pagamento della fornitura).
- Banchi inutilizzati (dapprima in aula m
- agna, poi in biblioteca, poi in locali antistanti la Presidenza).
- Discarico disposto con decreto d'urgenza contenente diverse criticità (identico numero di protocollo di altro provvedimento, forma meramente cartacea, non inserito a protocollo), senza attendere il ritiro da parte di Città Metropolitana e senza un'effettiva urgenza (vi erano locali dove collocarli).



ATTENZIONE AL D. 129/2018

(segue)

Nel c.d.s., gel e mascherine:

- Affidamento diretto senza preventiva acquisizione di preventivi e senza determina contrarre, con contratto successivo alla data di conferimento dei beni in discarica;
- Mancata risposta al Ministero della Salute e al Ministero dell'Istruzione che chiedevano, tramite comunicazioni formali, di segnalare lotti non conformi (lotti che sarebbero stati ritirati dagli stessi)



ATTENZIONE AL D. 129/2018

(segue)

Il Collegio, riguardo ai banchi a rotelle:

1. Obbligo di iscrizione nell'inventario dei beni mobili (art. 29, comma 1, d. 129/2018): *«la mancata inclusione dei beni nel conto del patrimonio determina la rappresentazione di quest'ultimo non conforme ai principi che debbono caratterizzare le scritture contabili»* (art. 2, comma 1, d. 129/2018). Tale omissione *«lede il principio di veridicità dei documenti»* e impedisce di avere un quadro fedele e corretto.

ATTENZIONE AL D. 129/2018

(segue)

2. La conservazione e il corretto utilizzo dei beni patrimoniali costituiscono obblighi connessi alla gestione, la cui responsabilità è ripartita tra DS e DSGA.

DS:

- art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001: *«assicura la gestione unitaria dell'istituzione [...], è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio»;*
- art. 1, comma 78, l. n. 107/2015: *deve garantire «un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali [...] è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali».*

DSGA:

- art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001: *sovrintende con autonomia organizzativa all'attuazione delle direttive assunte dal DS;*
- art. 30, comma 1, d. 129/2018: *funzione di consegnatario, tra i cui obblighi rientra la conservazione e gestione dei beni dell'istituzione scolastica;*
- art. 31, comma 8, d. 129/2018: *corretta tenuta delle scritture contabili.*



ATTENZIONE AL D. 129/2018

(segue)

3. La messa fuori uso di beni inventariati è soggetta a specifiche procedure: (i) vendita all'asta al miglior offerente; (ii) in caso di esito negativo, cessione a trattativa diretta; (iii) quale residua ipotesi, conferimenti in discarica.



ATTENZIONE AL D. 129/2018

(segue)

Il Collegio, riguardo a gel e mascherine:

1. Obbligo di tenuta di un registro (indicante la descrizione del bene, il valore, la quantità, le variazioni in aumento e in diminuzione, la procedura d'acquisto) e di un conto giudiziale.
2. Lo smaltimento sarebbe stato a carico del Ministero.

ATTENZIONE AL D. 129/2018

(segue)

Elemento soggettivo del dolo:

«*Perfettamente consapevoli*» dell'illiceità della propria condotta e delle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate.

«*Totale dispregio delle regole di gestione dei beni*» che hanno ritenuto «*volontariamente di non seguire*».

Responsabilità di entrambi: «*in qualità di DS non era affatto estranea alla illegittima gestione dei beni, poiché, se è vero che l'obbligo di provvedere all'iscrizione in inventario e di tenere la scritture contabili strumentali incombe sulla DSGA che ne è anche consegnatario, è altrettanto vero che il DS ha la responsabilità dell'attuazione del programma e della redazione del consuntivo da sottoporre prima all'organo di revisione e poi all'approvazione del consiglio d'istituto*».

Danno erariale, consistente nella perdita di valori patrimoniali (banche a rotelle) e di altri beni di pertinenza dell'istituzione (mascherine e gel), nonché nei costi sostenuti per lo smaltimento.

Riduzione per il minor valore dei banchi a rotelle e per il costo di smaltimento non strettamente connesso.



ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

Corte conti, sez. Toscana, n. 269/2023

Ispezione RGS. Indagini GdF.

Contestazione della Procura: non corretta gestione dei fondi provenienti dall'attività in conto terzi svolta dal laboratorio di analisi dell'istituto scolastico (il laboratorio di analisi per attività didattica era utilizzabile anche per attività in conto terzi, da svolgersi dai docenti secondo quanto previsto dallo Statuto fondativo e dal Regolamento interno).

In particolare, nonostante due delibere del Consiglio d'Istituto sul riparto delle entrate e una sulla regolamentazione dell'attività in conto terzi, indebita percezione, in quanto violazione:

- del principio di «*fini esclusivamente didattici*» che dovrebbe imperniare le attività in conto terzi delle scuole;
- dell'art 2, comma 5, d. l. n. 44/2001 vigente all'epoca, che imponeva una programmazione formalizzata, con preventivo di entrate e stanziamenti di spesa, indicazione dei criteri di amministrazione e delle modalità di gestione del progetto;
- dell'art. 33 del d. l. n. 44/2001, secondo cui il Consiglio d'Istituto detta criteri e limiti per l'attività a favore di terzi del DS;
- dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai CC;
- dell'art 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui per l'incarico conferito in ragione del proprio ufficio non deve essere versato alcunché;
- dell'art. 23 ter, comma 1, d.l. n. 201/2011, che vieta il superamento del tetto stipendiale del dipendente pubblico e che fissa nel 25% l'entrata stipendiale percepibile per «incarichi».

ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

(segue)

sostiene, in particolare, parte attrice, che i responsabili del laboratorio «avrebbero gestito l'attività in conto terzi, anche a mezzo della ripartizione di quota parte dei relativi proventi tra il personale avente incarichi presso il B., secondo parametri non conformi a legge e, in particolare, in dispregio del principio di onnicomprensività dello stipendio e dei criteri di ripartizione della parte accessoria, nonché in violazione dei tetti stipendiali di legge per singolo pubblico dipendente».

Il danno erariale è stato quantificato dalla Procura in € 7.500.000,00 ca.

Sono stati ritenuti responsabili di tale illegittima gestione, e della conseguente erogazione della somma sopra quantificata: il DS; l'incaricato della direzione del laboratorio; l'incaricato della responsabilità del reparto tecnologico; la DSGA.

La responsabilità è stata contestata a titolo di dolo contrattuale o, subordinatamente, di colpa gravissima, per "gravissima violazione degli obblighi di servizio e violazione delle norme disciplinanti la materia dei compensi del personale scolastico".



ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

(segue)

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell'attività in conto terzi:

La scuola pubblica è finanziata a valere sul bilancio dello Stato, sia per le spese di personale che per quelle di funzionamento.

La spesa di personale è ripartita in fondi per il finanziamento della quota stipendiale ordinaria e in fondi per il finanziamento dell'accessorio: la quota di finanziamento ordinario è demandata alla CCNL (per la definizione del salario di base); la quota di finanziamento accessorio viene trasferito alle scuole mediante un decreto ministeriale (che tiene conto delle dimensioni della scuola, del numero degli alunni e di analoghi criteri) e viene distribuito nell'ambito dei criteri definiti dalla CCIL.

Nell'ambito delle risorse per l'accessorio trova copertura la spesa per l'autonomia scolastica (POF, oggi PTOF), ovvero sia l'offerta scolastica aggiuntiva del singolo istituto, che si riverbera in attività curricolari ed extracurricolari, con fini comunque didattici – educativi.

ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

(segue)

Diversa da ciò è l'attività in conto terzi, ovvero quella di collocamento di beni e servizi sul mercato, dalla quale possono derivare proventi propri.

Si tratta di attività ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella didattica e di formazione, avente ad oggetto la commercializzazione di quanto prodotto o, nel caso di convitti, il carattere strumentale dell'attività didattica.

Necessaria la separatezza dalla contabilità ordinaria, ovvero sia due macro voci di attività per conto terzi, in parte entrata e in parte spesa. Importante la trasparenza.

L'attività in conto terzi ha carattere extracurricolare e deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

I proventi NON refluiscono nel fondo del salario accessorio, ma vengono assegnati agli aventi diritto, in via aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria, secondo parametri ben precisi (all'epoca d.l. n. 44/2001. Oggi art. 26 d.l. n. 129/2018).



ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

(segue)

Per la quantificazione: Circolare del Ministero dell'Istruzione (all'epoca dei fatti, Circolare n. 780/1998), secondo cui il 40% dei ricavi, al netto dei costi, va al personale impiegato; il restante 60% deve essere riversato al bilancio della scuola.

Il Consiglio d'Istituto può discostarsi solo su «*motivazione giustificativa avente i caratteri della ragionevolezza e della proporzionalità*».

ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

(segue)

Quantificazione del danno: differenziale tra compenso erogato e quello derivante dalla Circolare n. 780/1998. La delibera del Consiglio di Istituto, al contrario, non può essere utilizzata, essendosi discostata del tutto immotivatamente. Pertanto:

- calcolare il 40% dell'utile;
- applicare per ciascun dipendente la percentuale inversa all'aumentare del fatturato, con riduzione dell'importo spettante secondo la tavola ivi recata (al superamento di 100.000 euro si deve applicare la percentuale del 40%);
- divieto di superamento del tetto massimo di € 240.000,00 e quello del 25% dello stipendio ordinario.

Potere riduttivo di € 1.500.000,00 per *compensatio lucri cum damno*, considerato che manutenzione e ristrutturazione della scuola, grazie all'attività in conto terzi.

ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

(segue)

Imputazione del danno: NO responsabili di laboratorio e NO DSGA perché NO potere decisionale.

Il *petitum* è il danno derivante dalla distribuzione al personale scolastico di quote. Si tratta pertanto di responsabilità decisionale e gestionale, e non di responsabilità da percezione indebita di somme non spettanti.

Sarebbe responsabile il Consiglio d'Istituto, che ha deliberato i criteri ai sensi del decreto all'epoca vigente (oggi art. 45, comma 2, lett. e) del d.l. n. 129/2018) (20% virtuale).

Sarebbero altresì responsabili i revisori dei conti, che non hanno verbalizzato alcun parere discordante o voto contrario (40% virtuale).

E' responsabile il DS, membro di diritto del CI, che non si è neppure allontanato al momento della decisione sull'assegnazione della percentuale a se stesso (40%).



ATTENZIONE ALL'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

(segue)

Elemento soggettivo: l'attività in conto terzi è divenuta una vera e propria impresa collocata sul mercato (peraltro in posizione competitiva vantaggiosa rispetto a quella che può avere una normale attività di impresa, che deve sopportare spese specifiche in questo caso non ricorrenti).

Nel c.d.s. addirittura analisi chimica di tessuti per importanti marchi della moda, con conseguente incremento dell'attività.

Il DS avrebbe dovuto bloccare l'aumento esponenziale dell'incremento del fatturato, avrebbe dovuto rispettare la circolare n. 780/1998.

Nessuna eventuale prassi *contra legem* può costituire esimente di responsabilità amministrativa.

Dolo contrattuale: non possono non aver avuto consapevolezza di svolgere un'attività ulteriore rispetto a quella didattica, di aver ricevuto commesse e di aver percepito compensi economicamente molto rilevanti.



ATTENZIONE ALLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI



ATTENZIONE ALLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Corte conti, sez. Campania, n. 457/1994

Contestazione della Procura mossa al DS: l'utilizzo illecito di due insegnanti di sostegno in due anni consecutivi, in carenza di alunni diversamente abili. Di fatto utilizzati su posto comune, senza che vi fosse necessità.

Nel c.d.s.: relazione ispettiva dell'USR Campania e procedimento disciplinare (sospensione dal servizio).

Condanna.

ATTENZIONE ALLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Corte conti, sez. Abruzzo, n. 6/2025

Contestazione Procura: falsa comunicazione degli iscritti come convittori e semiconvittori, con conseguente sovradimensionamento dell'organico ATA ed educativo: responsabilità DS.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, d.m. 692/2017 "I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe".

L'art. 2, c. 6, del d.p.r. 81/2009 prevede inoltre che «i dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi.»

Tale adempimento ricade sotto l'esclusiva responsabilità del DS.

A fronte di un'espressa previsione della normativa in materia circa la responsabilità dei dirigenti scolastici, il comportamento del personale amministrativo viene in rilievo solo ed esclusivamente laddove venga dimostrato che ha dolosamente o con colpa grave fornito dati inattendibili al dirigente. Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisava alcuna approssimazione dei dati in sede istruttoria di cui non fosse a conoscenza il dirigente.

Condanna.



ATTENZIONE ALLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

Corte conti, sez. Umbria, n. 87/2022

Condanna del DS per condotta omissiva connotata da colpa grave, per la mancata tempestiva richiesta di adeguata riparazione dei due cancelli (scorrevole carrabile e pedonale) di ingresso al plesso scolastico, entrambi malfunzionanti da tempo, che dava adito ad un incidente che vedeva coinvolto un insegnante.

Danno indiretto.

Il dirigente scolastico è titolare di una specifica posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, essendo equiparabile in ragione del ruolo e delle funzioni svolte all'interno dell'istituto, ad un datore di lavoro responsabile della sicurezza, tanto che, in caso di negligente omissione, ne può rispondere anche penalmente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 37766 del 2019).

Nulla è imputabile, a titolo di concorso, alla dipendente lesa, poiché, accertato il mancato funzionamento del cancello piccolo pedonale, entrare dal cancello grande carrabile era, all'epoca, l'unica opzione possibile. Tanto più considerato che, per costante giurisprudenza di legittimità, il comportamento del lavoratore può rilevare come imprevedibile o abnorme, con portata tale da recidere il nesso causale tra la violazione dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l'infortunio, soltanto qualora il danno sia stato cagionato da una condotta del tutto atipica ed eccezionale del prestatore, che si ponga come causa esclusiva dell'evento dannoso: si parla, in tal caso, di rischio elettivo (cfr., ex multis: Cass., Sez. Lav., 21 settembre 2021 n. 25597, ord.).

**LA GIURISPRUDENZA CONTABILE
SU SOGGETTI DIVERSI DAI DIRIGENTI
SCOLASTICI**





RESPONSABILITA' DEL DSGA

Corte conti, sez. Lombardia, n. 16/2025

Appropriazione indebita di somme da parte del DSGA, realizzata mediante l'effettuazione di pagamenti relativi ad acquisti o prestazioni di servizi mai resi o a rimborsi non dovuti su conti correnti intestati o cointestati alla medesima.



RESPONSABILITA' DEL DSGA

Corte conti, sez. Lombardia, n. 269/2022

Segnalazione dei revisori dei conti

Contestato al DSGA:

- l'erogazione di una voce del trattamento economico accessorio non dovuto;
- la mancata efficace custodia di alcuni beni dell'ente, che sebbene inseriti formalmente negli inventari non venivano concretamente reperiti presso l'istituto scolastico, in violazione del d. n. 129/2018.

Condanna per entrambe le voci. Potere riduttivo per deprezzamento dei beni.



RESPONSABILITA' DI INSEGNANTI E PERSONALE ATA

Filone degli insegnanti e dei collaboratori scolastici che hanno dichiarato un titolo falso.